

I fondamenti del diritto naturale

di Mons. Vitaliano Mattioli

Esistenza della Legge naturale.

Prima di analizzare il Diritto Naturale è necessario parlare della Legge Naturale. Soltanto dopo si potrà parlare di Diritto naturale ed analizzarne la relazione con la Legge naturale.

Questa si può definire: *espressione razionale e normativa delle inclinazioni della natura umana al bene*. La legge naturale deriva dall'essenza metafisica dell'uomo e non dalla sua dimensione storica, permane stabile ad ogni mutamento culturale. Riabilita la persona umana che ritorna a fondamento e vertice di tutto il sistema E' la trascrizione delle esigenze fondamentali della struttura dinamica dell'uomo che l'orientano verso il suo fine; affonda le sue radici nello stesso *essere* dell'uomo prima che nel suo *agire*.

Per realizzare il suo fine, per non sbandare, l'uomo deve avere alcuni punti di riferimento, alcune 'norme' da seguire. Queste 'norme' costituiscono la 'legge naturale'. I suoi contenuti non procedono da fattori culturali ma dalla ontologica dell'essere umano. Infatti questi giudizi deontologici non possono essere prodotto della cultura: ogni fatto di cultura poggia necessariamente su una base naturale, giacché non può realizzare una mutazione ontologica dell'essere. Un processo culturale può solo stabilire un principio di convenienza: stimolare a scegliere ciò che è ritenuto sociologicamente normale e rifiutare ciò che è ritenuto sociologicamente anormale.

Aristotele nell'Etica Nicomachea (1) fa una distinzione tra le norme di giustizia stabilite da convenzioni umane, pertanto diverse da popolo a popolo, e le norme di giustizia indipendenti da queste convenzioni perché radicate nella natura ed uguali dovunque. In altra opera chiarisce che il carattere innato della legge naturale stabilisce l'idea della sua immutabilità (2).

E' per questo che Cicerone poteva affermare: "La legge è la ragione suprema insita nella natura, la quale comanda ciò che si deve fare e proibisce il contrario. Questa stessa ragione, poiché è radicata e perfetta nella mente dell'uomo, è appunto legge" (3).

Condivido la definizione di J. Maritain: "La legge naturale è un ordine o una disposizione che la ragione può scoprire e secondo la quale la volontà umana deve agire per accordarsi ai fini necessari dell'essere umano" (4).

L' antropologia culturale conferma che questa legge è stata sempre recepita fin dai tempi antichi. Si tratta quindi di norme morali che ognuno, anche il non credente, può in linea di principio conoscere in vista del raggiungimento dei suoi fini. Questo significa che è recepibile da tutti i membri del genere umano. Infatti con il solo aiuto della ragione l'uomo è in grado di dedurre dalla realtà dell'essere la legge dell'agire libero, in quanto si radica nella comune natura umana, dotata di intrinseca razionalità.

Quando si parla di legge naturale non si deve pensare ad una dottrina (legge non codificata) ma ad un dato dell' esperienza. Questo dato consiste nel fatto che la ragione non rimane indifferente circa i comportamenti umani ma emette giudizi vincolanti: bisogna fare questo, è giusto evitare quello. Questi giudizi si presentano come norma *oggettiva* dell'agire, norma che ogni uomo porta dentro di sé, indipendentemente da ciò che la società stabilisce, che diventa vincolante per la condotta (senza tuttavia soffocare la libertà individuale) e non si identificano con il giudizio personale soggettivo, mediante il quale si matura la decisione da prendere.

Queste norme sono 'non scritte' ma inserite nella stessa natura umana, in quanto costitutiva della persona. Sulla esistenza della legge naturale non scritta abbiamo diversi riferimenti anche nell'antichità. Già Pericle, in un discorso riportato da Tucidide nelle Storie così si esprimeva: "Diamo ascolte alle leggi,

specialmente quelle che sono stabilite per aiutare le vittime di ingiustizia e quelle che, *senza essere scritte*, portano a chi le viola una vergogna comunemente riconosciuta” (5). Altra esplicitazione la troviamo nell’Antigone di Sofocle, nel dialogo tra Creonte ed Antigone alla quale aveva proibito sotto pena di morte di seppellire il fratello: “(Antigone): L’editto non era di Zeus e la giustizia che siede accanto agli dèi sotterranei, non ha mai stabilito leggi come queste. Non ho ritenuto che le tue leggi avessero tanto potere da far trasgredire ad un essere mortale *leggi non scritte*, immutabili, fissate dagli dèi. Il loro vigore non è di oggi, né di ieri ma di sempre; nessuno sa quando apparvero per la prima volta. Non potevo, per paura di un uomo, violare un precetto della divinità” (6). Esempi simili si possono riscontrare nel comportamento delle ostetriche dell’Egitto (7) e nel racconto biblico di Giuseppe con la moglie di Putifar, ufficiale del Faraone (8).

Anche Cicerone sosteneva l’esistenza di una legge non scritta, appresa direttamente dalla natura: “Esiste dunque, o giudici, una legge non scritta ma naturale, da noi né imparata né ereditata né letta, ma colta attenta ricavata dalla natura stessa, una legge che conosciamo non per insegnamento di uomini dotti ma fin dalla nascita, non per educazione ma per istinto” (9) e che si fonda sulla retta ragione:

L’intervento più completo Cicerone lo ha esposto in un brano della Repubblica:

“Certamente esiste una vera legge: è la retta ragione; essa è conforme alla natura, la si riscontra in tutti gli uomini; è immutabile ed eterna; i suoi precetti richiamano al dovere, i suoi divieti trattengono dall’errore; ma essa però non comanda o vieta inutilmente agli onesti né muove i disonesti col comandare o col vietare. A questa legge non è lecito apportare modifiche né toglierne alcunché né annullarla in blocco, e non possiamo esserne esonerati né dal senato né dal popolo, né dobbiamo cercare come suo interprete e commentatore Sesto Elio; essa non sarà diversa da Roma ad Atene o dall’oggi al domani, ma come unica, eterna, immutabile legge governerà tutti i popoli ed in ogni tempo, ed un solo dio sarà comune guida e capo di

tutti: quegli cioè che elaborò e sanzionò questa legge; e chi non gli obbedirà, fuggirà se stesso e, per aver rinnegato la stessa natura umana, scontrerà le più gravi pene” (10).

Cicerone in poche righe esprime delle verità profondissime.

Prima di tutto afferma l’esistenza di una legge naturale. Si chiama ‘naturale’ proprio perché è rapportata alla natura umana. Da qui le sue caratteristiche: immutabile ed eterna.

E’ per queste connotazioni che il filosofo dice che non è lecito modificarla, mutarla o abrogarla. Nessuno deve metterci le mani sopra. Nessuno ne possiede il monopolio.

E’ eterna, in quanto vale per *tutti* gli uomini senza condizionamenti di spazio o di tempo. Questa caratteristica, che coincide con la sua universalità, è rimarcata in forma molto esplicita: “non sarà diversa da Roma ad Atene... tutti i popoli” (categoria geografico – spaziale); “ dall’oggi al domani... in ogni tempo” (categoria storico – temporale).

Inoltre è normativa: “i suoi precetti richiamano al dovere”. Se l’uomo vuole agire *da uomo* deve sforzarsi di modellare i suoi comportamenti sul binario di questa legge. Se uno poi non agisce così danneggia se stesso, andando contro le esigenze dei suoi costitutivi esistenziali “per aver rinnegato la stessa natura umana”.

Questa legge non ha origine umana ma divina: “un solo dio elaborò e sanzionò questa legge”.

Infine: nessuna autorità può esentare dall’osservanza di tale legge: né il senato né il popolo. Quest’ultimo punto è molto importante, come vedremo. Si tratta infatti di una legislazione *non umana ma divina*. Fin qui Cicerone.

Questi giudizi *deontologici* riguardano il valore morale di un’azione, sono quindi anteriori alla decisione di agire, ed esprimono anche la perentorietà: tu devi far questo perché bene; devi evitare quello perché è male.

Poiché queste norme che orientano l’uomo verso il suo fine ultimo sono ‘dettate’ dalla natura, si può parlare di ‘natura normativa’. Per cui si può giustamente affermare che il codice morale si radica nell’essere profondo e universale dell’uomo.

L'effato latino: "Agere sequitur esse" (il modo di agire deve essere consequenziale con il proprio essere) esprime una dimensione finalistica. L'uomo non può, non deve agire 'a caso' o capricciosamente, ma deve impegnarsi a vivere in conformità alle caratteristiche ed esigenze del proprio essere, che è razionale e spirituale. Questo proprio perché la legge naturale manifesta sotto forma di doveri le esigenze naturali dell'essere umano.

La violazione di questa legge non è senza conseguenze: degrada l'uomo che la viola ed è causa di turbamento e disumanizzazione della vita sociale.

Fondamento della legge naturale

La norma morale del comportamento umano si trova nel nucleo centrale ed immutabile, nella struttura metafisica della sua natura.

Qui si pone il problema: è vero che il principio fare il bene - evitare il male è inserito nella natura ma non scaturisce dalla stessa natura, lei non è la fonte; l'uomo semplicemente lo *scopre*. Se scaturisse dalla *natura* umana, allora l'uomo sarebbe il fondamento ultimo di se stesso. Ma qui si parla di natura *metafisica partecipata* dell'uomo, la quale esprime una stretta dipendenza di causalità dall'Essere assoluto, che si identifica con Dio. Infatti la costituzione metafisica dell'uomo è tutta dipendente da Dio e protesa verso Dio, tende a Dio come suo completamento.

E' stato questo Altro legislatore, superiore all'uomo, il totalmente Altro (come si esprimeva Horkheimer), che nella natura umana ha inserito, trasfuso, partecipato la nozione vincolante di bene e di male (11). Così Dio si pone come fondamento ultimo della legge naturale.

San Tommaso d'Aquino ha chiarito: "La legge naturale altro non è che la luce dell'intelligenza infusa in noi da Dio. Grazie ad essa conosciamo ciò che si deve compiere e ciò che si deve evitare. Questa luce o questa legge Dio l'ha donata alla creazione" (12).

Già Platone era convinto di questo. Nelle Leggi così si esprime: "Dio in grado supremo è misura universale di tutte le cose" (13).

Un autore moderno ha scritto: "Nel suo fondamento ultimo questa forza è la ragione legislatrice, la *recta ratio*, principio divino di cui ogni uomo è partecipe, che comanda di agire rettamente" (14). In questo senso non esiste un'autonomia teonoma.

Allora si può giustamente affermare che il fondamento ultimo e definitivo è Dio; ma la *natura* divina e non la *volontà* divina. Se fosse la sua volontà si cadrebbe nel volontarismo di Occam, riducendo tutta la morale all'arbitrio divino; mentre una cosa è buona perché è una emanazione della natura, essenza divina che non può essere che buona.

Per conseguenza: la caratteristica 'normativa' della legge va da intendersi non in senso assoluto (intrinseco) ma relativo (estrinseco). Si tratta di un aspetto fondamentale, specialmente oggi. E' sì esigita dai principi intrinseci alla natura umana; ma da sola la persona non poteva appagare questa esigenza; ecco allora che l'Autore stesso della natura ha donato queste normative affinché la persona con la sua razionalità potesse tendere al proprio fine. In questo senso la legge naturale è finalistica. Se la ragione non riconosce in Dio il vero ed ultimo fondamento dell'ordine morale, questo rischia di rimanere senza fondamento valido, cioè fondato unicamente sull'uomo, con le conseguenze che tutti conosciamo: in campo individuale si cade nella capricciosità ed anarchia dei comportamenti; ognuno diventerebbe legge per se stesso; pieno relativismo etico; non ci sarebbe più il bene in sé ed il male in sé ma verrebbe considerato bene ciò che il singolo ritiene bene (utile) e male ciò che ritiene non vantaggioso (non utile); stiamo nel trionfo dell'utilitarismo. In ambito socio - politico lo Stato da laico diventa etico: negando ogni norma di derivazione superiore, il legislatore si pone arbitrariamente lui a fondamento della norma. Ma in tal modo lo Stato prepara e giustifica ogni ingiustizia in nome della legalità.

Da qui emerge anche l'utilità della legge naturale. Considerato che si tratta di precetti che precedono qualsiasi legge umana, esprimono valori, norme inderogabili e vincolanti che non dipendono dalla volontà del legislatore umano e neppure dal consenso che gli Stati possono ad essi prestare. La legge naturale si pone in definitiva come il solo valido baluardo contro l'arbitrio del potere o di inganni della manipolazione ideologica. E' questo *baluardo* che ha permesso di fondare lo Stato di diritto. A questo proposito Benedetto XVI ha detto: "Nessuna legge fatta dagli uomini può sovvertire la norma scritta dal Creatore nel cuore dell'uomo, senza che la società stessa venga drammaticamente colpita in ciò che costituisce la sua base irrinunciabile. La legge naturale diventa così la vera garanzia offerta ad ognuno per vivere libero e rispettato nella sua dignità, e difeso da ogni manipolazione ideologica e da ogni arbitrio e sopruso del più forte. Nessuno può sottrarsi a questo richiamo. Se per un tragico oscuramento della coscienza collettiva, lo scetticismo e il relativismo etico giungessero a cancellare i principi fondamentali della legge morale naturale, lo stesso ordinamento democratico sarebbe ferito radicalmente nelle sue fondamenta" (15).

Rapporto tra legge naturale e legge eterna

Il fatto che Dio si pone a fondamento della legge naturale, apre un'altra questione, che aiuta a capire *in che senso* Dio è questo fondamento.

Il Cosmo è governato da leggi perfette, dalla saggezza di Dio che, nel nostro contesto, si chiama *legge eterna*. Tutti quei principi che regolano la creazione sono una partecipazione a questa legge eterna.

Il principio della partecipazione dell'essere di Aristotele, dal piano metafisico si trasferisce a quello morale. La legge naturale non è altro che la partecipazione della creatura razionale alla legge eterna. La natura umana in quanto grandezza empirica non è dunque normativa in senso proprio; la sua normatività scaturisce

dalla partecipazione alla legge eterna di Dio che viene scoperta, recepita nell'intimità della natura umana, mediante la facoltà della coscienza. Trattandosi di creatura 'razionale' questa legge non è imposta ma solo inserita nella natura umana salvaguardando così la libertà umana (il libero arbitrio) di accettare o non accettare. Partecipare alla legge eterna non significa dunque 'subirla' passivamente ma accettarla con decisione libera e razionale.

S. Tommaso ha evidenziato tale rapporto: "Nella creatura razionale si realizza una partecipazione alla ragione eterna in forza della quale essa ha un'inclinazione naturale al debito atto e fine. La legge naturale non è altro che tale partecipazione della legge eterna nella creatura razionale" (16).

La legge eterna è fondata nella essenza stessa di Dio che viene presentata a noi come legge mediante una libera comunicazione divina. E' considerata la fonte primordiale di ogni altra legge, il fondamento più profondo di ogni autorità.

Gli Stoici non facevano distinzione tra le seguenti espressioni: "vivere secondo natura, secondo ragione, secondo virtù". Per loro avevano un medesimo significato. E concludevano: "C'è una sola legge comune, la retta ragione, che procede identicamente attraverso tutte le cose" (17).

Cicerone scriveva che la legge eterna si presenta in tre livelli in conformità agli esseri: uno comune a tutti gli esseri (mondo fisico), uno proprio dei viventi per la loro conservazione e sviluppo (piante, animali) ed infine uno proprio dell'essere ragionevole (uomo) (18).

Oltre la dimensione finalistica, adesso emerge anche l'aspetto 'liberatorio'. Dato che la legge naturale non è altro che l'espressione di una esigenza ontologica, il vero bene dell'uomo consisterà nell'agire in conformità agli enunciati di questa legge. Osservandola l'uomo si realizza; non osservandola, si abbrutisce. Così la legge naturale si pone come la prima e più autentica espressione della dignità umana e fonte della sua crescita interiore, della sua liberazione (19). Trattandosi di una legge non del singolo individuo, ma 'della specie umana', si può

conoscere con la semplice riflessione razionale: mediante la conoscenza della natura umana si riesce a cogliere lo statuto ontologico dell'essere umano e i suoi fini naturali. Anche se Dio è il fondamento della legge naturale e l'ha infusa nella natura umana, nella coscienza, tuttavia Lui non la impone *ex auctoritate* agli uomini. E' compito dell'uomo, in quanto immagine di Dio e quindi creatura ragionevole e libera, fare quest'opera di discernimento, scoprirla ed interpretarla, giudicare razionalmente in quale maniera può adeguarsi all'ordine stabilito da Dio per riuscire a comportarsi in maniera giusta nelle diverse situazioni. Per questo la natura razionale è stata dotata di una disposizione naturale in virtù della quale ognuno può conoscere ciò che è necessario per la sua autorealizzazione.

Immutabilità e mutabilità della legge naturale.

La natura umana è immutabile; di conseguenza è immutabile anche la legge naturale.

Tuttavia la realtà umana non è statica ma dinamica. Evidenziare la immutabilità della legge naturale non significa affermarne la stagnazione. L'uomo muta attraverso i tempi; ma questa dinamica non interferisce con l'essere, il quale rimane immutato. L'uomo preistorico, quello del medio evo è certamente diverso da quello attuale ma la sua struttura ontologica è la stessa, non è cambiata. L'uomo di oggi non è *più* uomo di quello di ieri.

La facoltà razionale umana svolge anche una funzione ordinatrice e di discernimento. La legge naturale non si presenta come definitivamente formulata, ma quale fondamento del dovere. La ragione chiede ai principi della legge naturale di adattarsi alle concrete e mutevoli condizioni della vita umana. In questo contesto emerge anche la dignità giuridica della persona. Questo non significa cadere nel relativismo morale e neanche nello storicismo dei valori.

L'uomo non è statico ma dinamico. E' l'unico essere capace di *fare* storia. In questo senso la natura umana, a livello di persona, è

storicizzata. L'uomo vive la sua storia nella dimensione dialettica tra il suo essere e il suo divenire. Questo processo non è *storicismo* perché l'uomo non si esaurisce in esso. Questa permanente tensione è orientata verso il divenire che ha come fine la perfezione della persona umana. Viene superato anche il pericolo del relativismo, in quanto si fa riferimento sempre all'ontologia dell'essere.

La dinamicità della legge naturale non è in contrasto con il carattere assoluto della norma etica che esprime; evidenzia invece un processo formativo che trova il fondamento nell'essere dell'uomo. Così viene rivalutata la trascendenza del soggetto morale nelle sue componenti di razionalità, libertà.

Il soggetto morale, l'uomo, non è un automa ma una persona il cui sacrario è la coscienza, facoltà che gli permette di prendere le decisioni. La perentorietà della legge non altera questa facoltà decisionale. La coscienza può anche dire no.

Il diritto naturale

Il diritto può essere naturale e positivo. Quello naturale, primario e secondario.

Diritto. La parola IUS fu utilizzata dai Romani secondo vari significati. Preferisco prendere quello che si riferisce alla giustizia, dare a ciascuno ciò che è suo, riportato dal Digesto: "Per giustizia si intende quella volontà costante e perpetua di riconoscere a ciascuno i suoi diritti". (20).

Da qui emerge l'arte del giusto, l'arte del diritto. I giuristi romani erano esperti nella capacità di delimitare lo ius di ciascuno. Questo diritto di cui stiamo parlando si riferisce ai diritti dell'individuo in quanto persona. Per questo la sua relazione con le cose non è primariamente 'giuridica', ma 'ontologica'; il fondamento del possesso non gli viene dato da una norma giuridica ma dai connotati ontologici inerenti alla persona.

Naturale. Il vocabolo 'Naturale' indica ciò che appartiene alla stessa essenza umana ed alle inclinazioni naturali che orientano l'individuo verso il suo fine; quindi anche ciò che gli serve

per raggiungere il suo perfezionamento. Il termine 'natura' viene qui usato nel significato metafisico, come principio formale.

Diritto Naturale può essere definito quell'insieme di norme, espressione giuridica della legge naturale, che scaturiscono dall'essenza stessa dell'uomo. Questa 'essenza' è ciò che chiamiamo 'natura' umana. Per cui il fondamento di qualunque diritto è la natura umana. L'uomo è un essere razionale; la legge che regola il suo essere sarà agire razionalmente. Siccome tutti coloro che partecipano della natura umana sono *persone*, si può giustamente anche concludere che il fondamento ultimo di qualunque diritto è la personalità umana, il fatto che l'uomo è persona.

Si usa distinguere il diritto naturale in **primario e secondario**.

Il diritto naturale primario, od originario, è quello che procede dalla natura dell'uomo in se stessa considerata, inerente per questo a tutti gli uomini di tutti i tempi. Il principio si basa sulla *assolutezza* delle norme del diritto naturale. Questo però può far pensare ad una staticità della natura umana. Ma *assolutezza*, come ho detto prima, non significa *immutabilità*.

Ad evitare questa confusione supplisce il diritto naturale secondario. Deriva sempre dalla natura umana ma in relazione a situazioni create dall'uomo. Già S. Tommaso d'Aquino: "Ciò che è naturale avente una natura immutabile, è necessario che sia lo stesso sempre e dovunque. Ma la natura dell'uomo è soggetta a mutazioni. Per questo ciò che nell'uomo è 'naturale' può a volte cambiare" (21).

Positivo in quanto è 'positus' (dal verbo *pōnere*) dall'uomo. Il diritto naturale è inadeguato per quanto riguarda l'ordine giuridico. Fondato sulla natura, è in se insufficiente; per questo esige di essere riconosciuto e codificato come diritto inserito nelle legislazioni umane, nelle leggi civili (**diritto positivo**); il giusto per natura aspira a tradursi in un giusto per legge. Il compito di esprimere e tradurre in normativa di legge le esigenze universali presenti nelle situazioni concrete della natura appartiene al diritto positivo, il quale a sua volta sarà valido solo

nella sua conformità con il diritto naturale. Infatti la norma giuridica positiva non può abrogare i mandati e le proibizioni naturali. Il diritto naturale si pone come indispensabile fondamento del diritto positivo, per la sua intrinseca razionalità ed universalità; è la forma ispiratrice ed orientatrice del diritto positivo. Per questo ogni legislatore deve emanare norme sotto l'illuminazione del diritto naturale.

Mi sembra a questo punto fare un riferimento alla elaborazione della Carta dei Diritti dell'Uomo (ONU, 10 dicembre 1948). Il libanese Charles Malik (1906 - 1987), uno dei *padri fondatori* della Carta, in un articolo sul bollettino ufficiale delle Nazioni Unite lamentava come i fondamentali temi della *natura ed origine* dei diritti umani non fossero stati fino ad allora sufficientemente valorizzati. Evidenziava il pericolo che la Comunità Internazionale correva ancorando in modo riduttivo i diritti dell'uomo esclusivamente agli ordinamenti positivi: "Ciò che lo Stato ora permette, un giorno potrebbe proibire violando quindi la legge suprema. Ma se questi diritti e libertà appartengono all'uomo in quanto uomo, allora lo Stato e le Nazioni Unite, anche se lontani dal concederle devono riconoscerle e rispettarle, altrimenti verrebbe violata la legge suprema del suo essere uomo. Il dilemma è se lo Stato sia soggetto alla legge suprema, la legge della natura, o se sia la legge sia sufficiente a se stessa, autonoma" (22). Per Malik, se al di sopra delle leggi statali non fossero riconosciute dai legislatori e dalle pubbliche autorità istanze superiori di giustizia, non potrebbe sostenersi nessuna legge positiva.

Tra i due diritti c'è una correlazione, ma non identità. Il diritto positivo può ritenere illecita una norma che per il diritto naturale è lecita. Per esempio: per diritto naturale ogni uomo deve avere la facoltà di circolare e quindi di avere il passaporto. Ma in casi gravi il diritto positivo può abrogare ad un individuo questo diritto conferitogli dalla natura. Non è lecito invece il contrario: un atto invalido o nullo per diritto naturale non può essere ritenuto valido dal diritto positivo.

Oggi è molto importante sottolineare tale dipendenza del diritto positivo da quello naturale in quanto si tende a rendere il primo (quello positivo) autonomo rispetto al secondo (quello naturale). Da questa presunta *autonomia legis* derivano tanti inconvenienti. (Su questo aspetto numerosi sono gli interventi della Chiesa in particolare nelle encicliche sociali).

Ferdinando Adornato è intervenuto molto chiaramente su questo aspetto. Dopo aver ribadito che esiste una relazione “tra i principi naturali che fondano la nostra concezione del Bene e del Male e le leggi che governano la nostra vita pubblica” e che “il primato non può che andare all’Etica, mai alla Legge”, prosegue: “Esiste certamente una carta dei valori morali permanenti che non può essere negletta da qualsivoglia positivismo giuridico. Nel momento in cui la Legge, qualsiasi Legge, ritenesse di essere superiore a tali principi, in quello stesso momento, la libertà dell’uomo comincerebbe a tramontare. Sorgerebbe l’alba della tirannia” (23).

Purtroppo può capitare che il legislatore umano formuli leggi che si distaccano o contraddicono in pieno le prescrizioni della legge naturale. Si tratta delle così dette ‘leggi imperfette’. Ma questa analisi ci porterebbe troppo lontano.

Esistenza del Diritto Naturale.

Spesso il problema non viene risolto perché è posto male. Prima di tutto si dovrebbe vedere se esistono cose giuste per natura, se esistano punti di riferimento (che noi chiamiamo diritti naturali) attribuibili alla persona umana per natura, e quindi dovute per un titolo naturale.

Il diritto naturale è il diritto della persona.

Il diritto viene così riferito all’essere, al permanente ordine ontologico delle cose, non repressivo ma liberatorio proprio perché ricorda all’uomo che *l’essere* tende al *dover essere*.

L’esistenza di questi diritti o iura, titoli spettanti per natura, si deduce come conseguenza che l’uomo è *persona*. I connotati della persona si fondano sulla metafisica dell’essere. Ciò conferma che il diritto naturale è costituito dalle esigenze morali che scaturiscono dall’essenza

metafisica dell’uomo. Trova il suo fondamento nella natura umana; per questo è universale e immutabile. Più che di un teorema, si tratta di un postulato; fa parte della definizione di persona. Infatti è la stessa nozione di persona che implica l’esistenza nell’uomo di diritti dovuti in forza del titolo personale. Si deduce che la negazione dell’esistenza del diritto naturale si può sostenere solo negando all’uomo il carattere di persona.

Caratteristica essenziale della persona è essere padrona di sé, dominare (essere in possesso del) il proprio essere, l’impossibilità ontologica di appartenere agli altri. Solo le cose infatti indicano possesso, possono appartenere ad altri; solo su queste si può rivendicare il diritto di proprietà. Il dominio della persona su di sé (dominio sulle sue potenze che si manifesta nella libera decisionalità) è un dominio ontologico.

Questi diritti generano negli altri il dovere fondamentale del rispetto: “Il primato dei diritti, caro a ogni società liberale, implica il riconoscimento del valore altrettanto fondamentale dei doveri sociali” (24).

Sono proprio questi principi che il positivismo non accetta. Se fosse vera la sua dottrina, questi diritti la persona li avrebbe come benigna concessione della società mediante la legge positiva, e non per se stessa. In tal caso potrebbero essere anche abrogati. Il positivismo conduce all’assurdo. L’omicidio, il furto, il sequestro, la calunnia, ecc., sono ingiusti di per sé perché ledono beni che la persona possiede per il fatto stesso di essere persona.

Il positivismo è giunto alle queste conclusioni perché nega all’uomo la caratteristica di persona pensando solo *individuo* della specie umana, al quale questa specie – la collettività – gli attribuisce alcuni diritti. Secondo questa teoria, qualunque diritto sarebbe una benevola concessione del legislatore, in ultima analisi della società. Ma questa conclusione è inaccettabile, come risulta anche da un altro ragionamento. Secondo il pensiero positivista gli unici diritti sono i quelli positivi. Ma affinché l’uomo possa essere soggetto di veri e propri diritti è necessario che abbia la capacità

ontologica per esserne soggetto. Infatti un essere non può fare o ricevere nulla se non ne è ontologicamente abilitato. Sarebbe impossibile che la legge positiva concedesse un diritto se la giuridicità – il diritto in sé - non fosse un dato naturale. Mancherebbe la base ontologica. La capacità di avere veri e propri diritti postula, suppone la condizione ontologica di persona.

Fondamento del diritto naturale

E' giunto il momento di porci una domanda: quale è il fondamento del diritto naturale?

Per trovarlo dobbiamo chiedere aiuto alla filosofia, la quale ci dice che fondamento ultimo di qualunque diritto è la personalità umana. Tale personalità riguarda l'essenza stessa dell'uomo. In quanto si riferisce all'agire umano – entrando così in relazione con il diritto - la sua essenza si pone come principio delle operazioni. Per questo viene chiamata *natura umana*. Pertanto: fondamento di qualunque diritto è la natura umana. Parlare di natura umana ci svela l'essere dell'uomo nella sua essenza ultima. Questi termini usati: natura, essere, essenza, fanno parte di un linguaggio ontologico della filosofia. Qui entra in causa la metafisica. Infatti la sola conoscenza empirica non ha la capacità di presentarci una visione precisa della persona umana. Ugualmente la nozione di persona umana sfugge al sapere esclusivamente fenomenico, in quanto tale nozione si rifà alla partecipazione dell'essere, concetto tipicamente metafisico. Il voler precisare la persona umana secondo un riduzionismo empirico o fenomenico non permette di captare i diritti naturali e l'espressione diritti 'inerenti'. L'uomo è titolare di questi diritti in virtù della sua stessa condizione di persona.

Tuttavia i due significati di 'persona' in senso ontologico ed in senso giuridico non vanno identificati. E' vero che il soggetto del diritto viene comunemente chiamato 'persona'. Ma il vocabolo 'persona' assunto in senso giuridico esprime un concetto diverso da quello designato in senso ontologico.

Nel linguaggio filosofico con il termine persona si intende l'essere intelligente e libero,

potenzialmente padrone delle proprie facoltà, capace di dominare con la ragione le sue azioni. Nel linguaggio giuridico invece lo stesso termine indica il soggetto di diritto, il protagonista dell'ordine sociale e giuridico.

Queste differenze tuttavia non vanno assolutizzate. Infatti 'persona' in senso giuridico ed in senso ontologico sono concetti tra loro differenti, ma che si riferiscono alla stessa realtà: l'uomo. Questa differenza esiste ma è soltanto relativa. Si deve riflettere che la persona in senso giuridico è un concetto *essenzialmente contenuto* in quello di 'persona' in senso ontologico, per cui si tratta di due concetti *solo* parzialmente diversi.

Il motivo è che l'attributo 'persona' non è un *accidens* giuridico benignamente concesso all'uomo, un titolo *honoris causa*, ma si fonda sulle caratteristiche del suo essere. L'essere persona non è di origine positiva ma naturale, perché gli uomini, *per natura*, sono soggetti di diritto. Su questo principio si è basata la famosa disputa di Valladolid (Spagna) nel 1551 tra Francisco de Vitoria e Sepulveda riguardante la personalità degli Indios. (25).

Il diritto riconosce l'uomo 'persona' perché già lo è indipendentemente da tale riconoscimento. Il diritto non *fonda* le caratteristiche personali nell'uomo ma semplicemente le *scopre*.

A questo riguardo si deve riflettere che anche il diritto è *naturale*. Il diritto in quanto tale, il fatto che esista un diritto, non è un fatto culturale ma naturale. I sistemi giuridici sono una creazione culturale, mentre l'esistenza stessa del diritto non è un fenomeno prodotto dalla cultura ma si fonda nella natura. Non esiste uno stato naturale dell'uomo a-giuridico. La a-giuridicità naturale è impensabile. A queste conclusioni è arrivata la Scuola moderna di Diritto Naturale. Del resto già da prima lo sosteneva anche Hobbes quando scriveva: *Ius omnium erga omnes*. Il diritto positivo non è altro che lo sviluppo dei contenuti della giuridicità naturale. Qualunque sistema giuridico positivo si basa sulla giuridicità naturale degli uomini. Questo significa che, *per natura*, l'uomo è giuridicamente in relazione con gli altri e quindi è, *per natura*, protagonista del sistema giuridico.

A questo punto si presenta una domanda: tutti gli uomini sono persone in senso giuridico?

Il positivismo ha risposto negativamente: l'uomo non è titolare dei diritti naturali. Ritiene infatti la personalità giuridica una creazione del diritto positivo. Quindi, a partire da questa idea, considera persona soltanto quegli uomini che il diritto positivo riconosce come tali. La conclusione sarebbe che, in linea di principio, non ogni uomo è persona, ma soltanto coloro ai quali il diritto positivo ne riconosce la personalità.

Nella storia purtroppo dobbiamo constatare a dove questo principio può condurre. Un esempio è l'accettazione della schiavitù. Fa testo la sentenza del Tribunale Supremo degli Stati Uniti del 1856: dichiarò che gli schiavi non erano persone, e quindi la schiavitù non deve essere considerata una ingiustizia. Non sarebbero ingiuste neanche quelle legislazioni che, riconoscendo la personalità giuridica al neonato solo 24 ore dalla nascita, ne permettono la soppressione. Ugualmente il filone del pensiero liberale (specialmente P. Singer ed T.H. Engelhardt) che non riconosce a tutti gli uomini la caratteristica di persona, mentre afferma che possono essere considerate persone individui non umani (animali).

Anche quella cultura che accetta la divisione della società in caste, nega la caratteristica di 'persona' al cittadino. Persona sarebbe non l'uomo in se stesso considerato ma soltanto l'uomo in quel determinato livello nella vita sociale (casta o *status* sociale) che gli consente di avere tale personalità.

Questa corrente di pensiero viene a coincidere con il positivismo: non ogni essere umano è persona.

A questa concezione si oppone la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948) che nell'art. 6 difende il 'principio di uguaglianza' in virtù del quale l'uomo non viene più giuridicamente considerato a motivo del suo ruolo sociale, ma in se stesso: "Ogni essere umano ha diritto, in qualunque luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica", cioè ad essere considerato persona di fronte alla legge.

Le opinioni sopra evidenziate arrivano alle loro conclusioni perché pongono una netta separazione tra la personalità giuridica ed ontologica. Mentre abbiamo notato che non esiste una reale distinzione tra queste due in quanto il concetto giuridico di persona è contenuto in quello ontologico, come un corollario. Un uomo può essere considerato persona in senso giuridico perché già lo è in senso ontologico. E' questa personalità ontologica che *esige* il riconoscimento di quella giuridica. Per cui ogni persona in senso ontologico è anche persona in senso giuridico. Infatti la condizione ontologica di persona include la soggettività giuridica, di modo che il concetto giuridico di persona non può essere altro che il concetto stesso di persona in senso ontologico ma ricondotto nei termini della scienza giuridica.

Le conseguenze di questi principi sono già state enunciate nelle Institutiones: "La legge civile può corrompere o alterare i diritti civili, ma non i diritti naturali" (26) e l'altra: "La legge civile non può abrogare i diritti naturali" (27).

Adesso si può comprendere il significato del n. 153 del Catechismo della Chiesa Cattolica - Compendio: "La fonte ultima dei diritti umani non si situa nella mera volontà degli esseri umani, nella realtà dello Stato, nei poteri pubblici, ma nell'uomo stesso e in Dio suo Creatore".

Relazione tra diritto naturale e legge naturale.

Il diritto naturale è la stessa legge naturale sotto la veste di obbligatorietà giuridica. In tal modo la legge naturale viene *codificata* dal diritto naturale.

Legge naturale e diritto naturale (inteso come norma giuridica) non possono venire separati tra loro, ma neanche confusi. Le leggi dell'essere devono essere concretizzate, hanno bisogno di una veste giuridica. Da qui la connessione con il diritto naturale. La legge naturale ha una estensione più ampia del diritto naturale. Quest'ultimo codifica quelle norme della legge naturale che si riferiscono alle

relazioni di giustizia. Il suo contenuto riguarda i diritti innati, di cui l'uomo è titolare per natura, in quanto essi ineriscono alla personalità umana in quanto tale. Quindi precede qualunque diritto positivo. I precetti: non ruberai, non ucciderai, benché abbiano certamente una connotazione morale, si inseriscono nel diritto naturale perché si riferiscono al diritto alla proprietà privata ed alla vita.

Conclusione

Mi sono sforzato di dare a questi riflessioni una impostazione laica, di servirmi di basi razionali e non teologiche. Tuttavia abbiamo notato che alla fine tutto fa riferimento a Dio, essere assoluto e primo legislatore. La riflessione su Dio non si oppone alla laicità.

La vera laicità non elimina Dio e la metafisica. Se fosse così si trasformerebbe in laicismo. Cerca semplicemente di non accettare le cose per fede, ma si sforza di interpretarle con la ragione. E' per questo che la laicità è sorta con la Chiesa, da quando ha identificato Cristo con il Logos.

E' più facile pensare che Dio esista piuttosto che non esista. La società umana scorre meglio con il Dio esistente piuttosto che con la sua negazione. Perfino J. P. Sartre è arrivato a questa conclusione. Commentando la celebre frase di Dostoevskij 'Se Dio non esiste tutto

diventa lecito', si esprime: "Effettivamente tutto è lecito se Dio non esiste e di conseguenza l'uomo è *abbandonato* perché non trova in sé né fuori di sé possibilità di ancorarsi" (28).

Se non ci fosse un Dio non ci sarebbe neanche la legge, neanche una coscienza, neanche il rimorso. Si ritornerebbe a come diceva Hobbes: "Homo homini lupus; bellum omnium contra omnes".

Le drammatiche situazioni dei nostri tempi lo possono confermare. Dio e le verità trascendenti non sono contro l'uomo ma per facilitare all'uomo ad essere se stesso, per improntare la sua vita sociale in maniera civile.

La legge e il diritto naturale servono proprio a questo.

Concludo con una frase di due Pontefici:

Giovanni Paolo II: "Vi sono certamente dei diritti umani universali, radicati nella natura della persona, nei quali si rispecchiano le esigenze obiettive e imprescindibili di una legge morale universale (29).

Pio XII: "I diritti innati dell'uomo, in quanto inerenti alla natura umana, sono sempre conformi all'interesse comune; anzi, sono essi che devono essere presi come elementi essenziali di questo bene comune. Ne consegue che è dovere dello Stato proteggerli e promuoverli, e che in nessun caso possono essere sacrificati ad una pretesa ragione di stato" (30).

NOTE

(1) Aristotele, cfr. Etica Nicomachea, 1134 b 18 – 1135 a 15

(2) Aristotele, cfr. Retorica, I, 13, 2.

(3) "Lex est ratio summa insita in natura, quae iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio cum est in hominis mente confirmata et perfecta, lex est", Cicerone De Legibus, I, 6, 18.

(4) J. Maritain, I diritti dell'uomo e la legge naturale, Milano, 1977, p. 56.

(5) Tucidide, Storie, II, 37, 1.

(6) Sofocle, Antigone, v. 450-460.

(7) Es., I, 15-21.

(8) Gen., XXXIX, 7-11.

(9) "Est igitur haec, iudices, non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa adripuimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti sed facti, non instituti sed imbuti sumus", Cicerone, Pro Milone, IV, 10; cfr. anche: De Invenzione, II, 53-54; De Legibus, I, 6, 19.

(10) "Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnis, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat; quae tamen neque probos frustra iubet aut vetat

nec improbos iubendo aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est neque derogari aliquid ex hac licet neque tota abrogari potest, nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus, neque est quaerendus explanator aut interpret Sexus Aelius, nec erit alia lex Romae alia Athenis, alia nunc alia posthac, sed et omnis gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit, unusque erit commune quasi magister et imperator omnium deus: ille legis huius inventor, disceptator, lator; cui qui non parebit, ipse se fugiet ac naturam hominis aspernatus hoc ipso luet maximas poenas”; Cicerone, De Republica, III, 22,33.

(11) Max Horkheimer, La nostalgia del totalmente Altro, Queriniana, Brescia 1972.

(12) Collationes in decem praeceptis, 1.

(13) Platone, Le Leggi, IV, 716, c.

(14) Aldo Vendemmiati, La legge naturale, Ed. Dehoniane, Roma 1995, p. 19.

(15) Benedetto XVI, Discorso ai Membri della Commissione Teologica Internazionale, 5 ottobre 2007.

(16) “Rationalis creatura participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur”, Summa Teologica, I-II, 91, 2.

(17) Stoicorum Veterum Fragmenta, a c. de Hans von Arnim, I, 197 – 198.

(18) Cicerone, cfr. De finibus bonorum et malorum, IV, 14, 39; III, 7, 23.

(19) Cfr., Vitaliano Mattioli, Libertà Imprigionata, Ed. Segno, Udine, 2004.

(20) “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”, Digesto, I, I, 10.

(21) “Illud quod est naturale habenti naturam immutabilem, oportet quod sit semper et ubique tale. Natura autem hominis est mutabilis. Et ideo quod naturale est homini potest aliquando deficere”, Summa Teologica, I-II, q. 52, a.2.

(22) “It is clear that what the State now grants it might one day withdraw without thereby violating any higher law. But if these rights and freedoms belong to man as man, then the State or the United Nations, far from conferring them upon him, must recognize and respect them, or else it would be violating the higher law of the being.. This is the question of whether the State is subject to higher law, the law of nature, or whether it is a sufficient law unto itself” Charles Malik, International Bill of Human Rights, in United Nations Bulletin, Department of Public Information (English Edition), anno I, n. 7, Lake Success. 1° luglio 1948. Per Malik, se al di sopra delle leggi statali non fossero riconosciute dai legislatori e dalle pubbliche autorità istanze superiori di giustizia, non potrebbe sostenersi nessuna legge positiva.

(23) “Fondazione Liberal”, agosto-settembre 2007, n. 42, p. 14.

(24) Manifesto del Dipartimento di Bioetica della *Fondazione Liberal*, n. 5, Roma, 9 maggio 2007.

(25) Francisco de Vitoria ha esposto le sue tesi nell’opera: *Relectio de Indiis* – 1538; sopra tale questione: cfr. V. Mattioli, *Rilettura di una conquista*, Marietti, Genova 1992, p. 198-224.

(26) “Civilis ratio civilia quidam iura corrompere potest, naturalia vero non potest”, Institutiones, I, 158.

(27) “Naturalia iura civilis ratio perimere non potest”, Institutiones, III, 1, 1.

(28) J.P. Sartre, *L’esistenzialismo - un umanesimo*, Milano 1963, p. 46.

(29) Discorso alle Nazioni Unite per il 50° di fondazione, n. 3, 5 ottobre 1995.

(30) Discorso al Congresso internazionale di Diritto privato, 15 luglio 1950, vol. XII, p. 155.